CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA

Conclusioni dell'avvocato generale della Corte Maciej Szpunar nella causa C-250/25 | Like Company

Comunicato stampa n. 155/26

Lussemburgo, 3 novembre 2026

Secondo l'avvocato generale Szpunar, la Corte dovrebbe giudicare che il recupero e il riutilizzo, in tempo reale, di pubblicazioni giornalistiche online da parte di chatbot basati sull'intelligenza artificiale, al fine di generare risposte alle domande degli utenti, possono, in determinate circostanze, violare i diritti degli editori di testate giornalistiche

Nel primo caso in materia di intelligenza artificiale generativa, che arriva dinanzi alla Corte di giustizia, l'avvocato generale chiarisce in quali circostanze tale procedura costituisce una violazione dei diritti degli editori di testate giornalistiche

Il Gruppo Alphabet, di cui fa parte Google Ireland Ltd. (in prosieguo: «Google»), fornisce un servizio denominato **Google Gemini**. Google Gemini è un chatbot basato sull'intelligenza artificiale generativa («**AI chatbot**»), progettato per conversare con gli utenti tramite testo o voce. Tale capacità deriva dai modelli linguistici di grandi dimensioni («**Large Language Model**»; in prosieguo: «**LLM**»). Si tratta di reti neurali complesse in grado di «comprendere» e generare un linguaggio naturale, che sono state «**addestrate**» a tale scopo attraverso l'elaborazione automatizzata di enormi quantità di testo. Gli LLM di Gemini utilizzano una tecnologia denominata «Generazione potenziata dal recupero» («**Retrieval-Augmented Generation**»: RAG o «grounding»), che consente loro di raccogliere informazioni in tempo reale dal World Wide Web al fine di migliorare la precisione e l'affidabilità delle risposte del chatbot. Grazie a tale tecnologia, un chatbot di questo tipo può essere utilizzato per **ottenere informazioni sulle notizie**. Per fornire risposte in tal senso, il chatbot spesso **recupera (o «estrae») articoli di stampa disponibili online**.

Like Company, un operatore ungherese che gestisce vari portali web, ha intentato una causa contro Google dinanzi al Tribunale regionale di Budapest (Ungheria). Like Company rivendica la tutela degli articoli pubblicati su tali portali in virtù del **diritto connesso al diritto d'autore riconosciuto dal diritto dell'Unione europea agli «editori di testate giornalistiche»** in relazione all'«utilizzo online» delle loro «pubblicazioni giornalistiche» [1]**.** Essa sostiene che Google abbia utilizzato tali articoli per «addestrare» gli LLM di Gemini e li abbia ripetutamente riprodotti e resi disponibili al pubblico tramite il chatbot Gemini tra il 13 giugno 2023 e il 31 maggio 2024. Il tribunale ungherese ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre quattro questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia. Due questioni mirano ad accertare se l'utilizzo di pubblicazioni giornalistiche **per addestrare un LLM** rientri nel diritto esclusivo di riproduzione concesso all'editore, oppure se tale utilizzo sia liberamente consentito in virtù dell'eccezione relativa all'estrazione di testo e dati, prevista dal diritto dell'Unione europea [2]. Le altre due riguardano la questione se **le risposte fornite dal chatbot ai propri utenti** possano rientrare nel diritto di riproduzione e/o nel diritto di messa a disposizione del pubblico concessi all'editore.

Nelle conclusioni pronunciate in data odierna, l'avvocato generale Szpunar raccomanda alla Corte, da una parte, di dichiarare irricevibili le due questioni relative all'addestramento degli LLM. A suo avviso, poiché **non vi sono prove che gli articoli della Like Company siano stati utilizzati** per addestrare gli LLM di Gemini e poiché l'addestramento di un LLM **non costituisce una forma di «utilizzo online» di pubblicazioni giornalistiche,** tali

questioni sono ipotetiche. Tuttavia, per completezza, egli suggerisce alla Corte che l'utilizzo di opere e altri materiali protetti dal diritto d'autore e dai diritti connessi ai fini dell'addestramento di un LLM **sia, di norma, liberamente consentito in virtù dell'eccezione relativa all'estrazione di testo e dati.**

D'altra parte, l'avvocato generale Szpunar invita la Corte a **concentrarsi sulle questioni relative alle risposte fornite dal chatbot**, in quanto esse sono rilevanti nel procedimento principale. A tale riguardo, egli suggerisce che, **quando un chatbot, basato su un LLM, recupera una pubblicazione dal sito web di un editore, riutilizza tale pubblicazione per generare una risposta e fornisce tale risposta all'utente, il diritto dell'editore di testate giornalistiche possa essere violato in determinate circostanze**.

A questo proposito, l'avvocato generale sottolinea che il diritto dell'editore **non tutela i semplici fatti riportati nelle pubblicazioni giornalistiche**, ma solo la **forma specifica di espressione di tali pubblicazioni**. Infatti, il suo scopo è quello di tutelare l'investimento necessario alla realizzazione di tali pubblicazioni, **non di conferire agli editori il monopolio sulle notizie** stesse.

Di conseguenza, a suo avviso, il fatto che tale utilizzo di pubblicazioni giornalistiche da parte di un chatbot basato su un LLM rientri nel diritto di riproduzione dell'editore dipende da due fattori: in primo luogo, se tale chatbot **abbia avuto accesso alla pubblicazione giornalistica in questione in modo illecito**, in particolare **eludendo misure tecniche efficaci (come un paywall) volte a limitare l'accesso a tale pubblicazione o l'estrazione dal web della stessa**; e, in secondo luogo, se la risposta fornita all'utente **si limiti a riportare fatti** contenuti nella pubblicazione originale o, al contrario, **riutilizzi la forma di espressione di tale pubblicazione in modo riconoscibile**, al punto che l'utente, leggendo tale risposta, sia del tutto esonerato dall'accedere alla pubblicazione originale. Il diritto di messa a disposizione del pubblico dell'editore di testate giornalistiche è, di norma, violato qualora la forma di espressione della pubblicazione giornalistica in questione sia **sistematicamente riconoscibile**, nella misura sopra descritta, nelle risposte fornite dal chatbot alle relative richieste degli utenti.

Infine, **il fornitore del chatbot online è responsabile di tali potenziali atti di utilizzo** di pubblicazioni giornalistiche qualora essi siano **inerenti alla strategia commerciale di tale fornitore** o qualora quest'ultimo **non abbia adottato misure adeguate a contrastare tali atti in modo credibile ed efficace**.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte di giustizia dell'Unione europea in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione.

Il Tribunale è competente a trattare le domande di pronuncia pregiudiziale che rientrano esclusivamente nei seguenti ambiti: 1) sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA), 2) accise, 3) codice doganale, 4) classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, 5) compensazione pecuniaria e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco o di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto o 6) sistema di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. La Corte di giustizia è competente a trattare tutte le altre domande di pronuncia pregiudiziale.

Né la Corte né il Tribunale si pronunciano sulla controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte o del Tribunale. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. La presentazione dei fatti e del contesto normativo si riferisce al periodo pertinente e si basa sui fascicoli delle cause.

Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ✆ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia del parere sono disponibili su «Curia Web TV» nonché su «European Broadcasting Service» ✆ (+32) 2 2964106.

Per approfondire, anche un video che presenta questo parere è disponibile su «Curia Web TV».

Restate in contatto!

[1] Articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (la «direttiva CDSM»).

[2] Articolo 4 della direttiva CDSM.